

tro anni per chiedere l'elemosina ai passanti in modo continuativo, ovvero ogni giorno, costringendolo così a stare in piedi per oltre quattro ore consecutive in periodo invernale, senza che peraltro fosse vestito adeguatamente, e ometteva di tenere comportamenti rispettosi dell'art. 147 c.c., che impone ai genitori specifici obblighi (Cass. 18-3-96, Cambria). Tale condotta può ritenersi lesiva dell'integrità fisica e morale del minore e determina una situazione di grave sofferenza.

In conclusione, il fatto contestato a Tizia deve essere qualificato come violazione dell'art. 572 c.p. e non come riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p.



## PARERE N. 24

### RESPONSABILITÀ DELLO SPACCIATORE PER LA MORTE DEL TOSSICODIPENDENTE

(Cass. S.U. 29-5-2009, n. 22676)

#### **La questione**

Tizio acquista da Caio una dose di eroina e ne regala una parte a Mevio, il quale, subito dopo l'assunzione, ha un malore e muore.

Mevio era alcolizzato cronico e assumeva notevoli quantità di medicinali. Caio non conosceva Mevio.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, premessi brevi cenni sulla natura del reato previsto dall'art. 586 c.p., rediga parere motivato, soffermandosi sulle condizioni necessarie per affermare la responsabilità penale di Caio ai sensi della disposizione citata.

La questione oggetto del parere deve essere esaminata considerando, in via preliminare, la natura e l'ambito della responsabilità prevista dall'art. 586 c.p.

Secondo la tesi prevalente si tratta di una **norma speciale rispetto all'art. 83, co. 2, c.p.** (*aberratio delicti* plurilesiva) avendo in comune, con quest'ultima, la condotta base dolosa e la conseguente produzione non voluta anche di un'altra e diversa offesa, e come elementi specializzanti la natura del reato-base, che deve essere un delitto, e la natura dell'offesa non voluta che deve consistere nella morte o nelle lesioni (Cass. I, 14-11-2002, n. 2595).

Secondo un'altra opinione, invece, dovrebbe **escludersi un rapporto di genere a specie**, perché l'art. 586 c.p., a differenza dell'art. 83, co. 2, non subordina la responsabilità alla presenza di un errore nell'uso dei mezzi di esecuzione o di un'altra causa (Cass. VI, 20-6-85, n. 1673).

Morte o lesioni devono comunque costituire una **conseguenza non voluta**, e quindi non devono essere sorrette da alcun coefficiente di volontà, nemmeno nel grado minimo del dolo eventuale, poiché in tal caso l'agente risponde anche dell'ulteriore delitto di omicidio volontario o di lesioni volontarie in concorso con il delitto inizialmente voluto (Cass. I, 19-6-2002).

Ciò precisato, in ordine alla natura e al criterio di imputazione della responsabilità per la morte o le lesioni non volute ai sensi dell'art. 586 c.p. sono ravvisabili diversi orientamenti.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, morte e lesioni non volute devono essere **imputate all'autore del delitto base doloso in virtù del solo nesso di causalità materiale**. Sarebbe quindi superflua una indagine specifica sulla sussistenza, in concreto, degli estremi della colpa in relazione all'evento non voluto. L'art. 586, dunque, al pari della norma generale sull'*aberratio delicti* plurilesiva di cui all'art. 83, co. 2, prevederebbe un'ipotesi di **responsabilità oggettiva**, ispirata alla regola del *qui in re illicita versatur*, in forza della quale l'autore di un delitto deve rispondere oggettivamente per le conseguenze ulteriori non volute di tale delitto (da ultimo, Cass. IV, 25-1-2006).

Un secondo orientamento ravvisa nell'art. 586 c.p. una responsabilità per **colpa specifica**, fondata sull'inosservanza della norma penale incriminatrice del reato base doloso. Si è affermato, in questo senso, che l'art. 586 è norma di chiusura e di rafforzamento del sistema di tutela della vita e dell'incolumità fisica e trova applicazione se la morte è conseguenza non voluta di un delitto doloso, anche quando il fatto tipico di per sé non costituisca pericolo per il bene giuridico protetto, sempre che tra l'illecito comportamento del soggetto e l'evento non voluto (morte o lesione) sussista un rapporto di causalità materiale. L'evento lesivo è imputato al colpevole a titolo di colpa, per violazione di legge, perché l'art. 43 c.p. annovera, tra i criteri di qualificazione dei comportamenti colposi, anche l'inosservanza della legge. Tale espressione comprende anche la violazione delle norme penali incriminatrici (Cass. III, 6-12-95).

Con particolare riguardo all'ipotesi di morte conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti, si è sostenuto che l'evento morte è addebitato al fornitore, anche non immediato, della sostanza, a norma

dell'art. 586, a titolo di colpa, consistita nella violazione della legge sullo spaccio di stupefacenti e nella conseguente prevedibilità dell'evento letale (Cass. VI, 11-3-94).

La tesi della colpa specifica per violazione della legge penale nella sostanza non si differenzia dalla tesi della responsabilità oggettiva, la quale viene in realtà verbalmente camuffata sotto le vesti di una colpa (sempre presente), consistente nella violazione di quella stessa legge penale che incrimina il delitto base doloso. Le due tesi portano a risultati sostanzialmente identici, ossia a ritenere la **sufficienza del solo nesso causale per fondare la responsabilità rispetto all'evento non voluto**.

La tesi, però, comporta uno **stravolgimento dell'essenza dell'illecito colposo**, costituita dalla violazione di una determinata regola cautelare preventiva, ossia di precauzioni doverose al fine di impedire il verificarsi di un determinato evento in pregiudizio di terzi. Ed infatti, anche le leggi richiamate dall'art. 43 c.p. (insieme ai regolamenti, ordini o discipline) per individuare il fondamento di una colpa specifica sono costituite solo da quelle fonti che pongono regole e prescrizioni di carattere preventivo di un certo evento in danno di terzi. Non tutte le norme penali sanzionano la violazione di regole specificamente cautelari del tipo di quelle necessarie a integrare una responsabilità colposa. Sono, ad esempio, escluse dall'ambito delle leggi di cui all'art. 43 c.p. quelle con finalità direttamente repressiva, destinate a punire la lesione di determinati beni giuridici e non a prescrivere cautele relativamente a fatti diversi, conseguenti alla loro violazione. L'attribuzione alle norme penali di una duplice funzione, repressiva e preventiva, è insostenibile anche sotto il profilo logico. La medesima norma penale diventerebbe espressione di due significati confliggenti: da un lato, il divieto di tenere una condotta dolosa; dall'altro, il comando di eseguire tale condotta con cautela.

Un terzo orientamento richiede, per poter imputare l'evento morte o lesioni *ex art. 586 c.p.*, oltre al nesso causale, anche la **prevedibilità in astratto** dell'evento desunta dalla notorietà, dall'ordinarietà o dalla frequenza del pericolo connesso a un certo tipo di condotta, oppure dal pericolo insito, in via presuntiva, nel delitto doloso di base. In particolare, nel caso di violazioni della legge sugli stupefacenti, la prevedibilità, sempre valutata in astratto, viene desunta dalla notorietà della frequenza di casi letali dopo l'assunzione di determinate sostanze stupefacenti (come l'eroina) (Cass. VI, 11-3-94).

Un ultimo orientamento ravvisa nell'art. 586 un'ipotesi di responsabilità per **colpa in concreto**, imperniata sulla violazione di regole cau-

telari di condotta e sulla necessità di un accertamento dell'effettiva prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento non voluto da parte dell'agente (Cass. V, 7-2-2006, n. 14302). La responsabilità si fonda sull'ordinario parametro della colpa, il cui accertamento va condotto in concreto con un criterio individualizzato, imperniato sulla violazione di una regola cautelare di condotta che mira a prevenire proprio quel determinato evento verificatosi, nonché sulla prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento.

Al fine di individuare la soluzione preferibile, non può prescindersi dal principio di colpevolezza. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 364/1988 (confermata da sentenze successive della Corte) ha identificato la «responsabilità personale» richiesta dall'art. 27 Cost. con la «responsabilità per fatto proprio colpevole». Occorre, cioè, che sussista almeno la colpa dell'agente in relazione agli elementi più significativi della fattispecie tipica: non avrebbe senso la rieducazione di chi, non essendo almeno in colpa (rispetto al fatto), non ha bisogno di essere rieducato.

Tra gli elementi più significativi della fattispecie dell'art. 586 c.p. va compreso anche l'evento non voluto, in quanto esso è significativo sia rispetto all'offesa (in quanto offensivo di autonomi beni giuridici penalmente tutelati) sia rispetto alla pena (in quanto determina l'infrazione di una pena ulteriore).

Pertanto, l'unica interpretazione conforme al principio costituzionale di colpevolezza è quella che richiede, anche nella fattispecie dell'art. 586 c.p., una **responsabilità per colpa in concreto**, ossia ancorata a una violazione di regole cautelari di condotta e a un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità, in concreto e non in astratto, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell'incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base (conf. Cass. S.U. 29-5-2009, n. 22676).

Anche nel caso di morte o lesioni conseguenti all'assunzione di sostanze stupefacenti, dunque, la responsabilità per questi ulteriori eventi a carico di colui che le abbia illecitamente cedute potrà essere ravvisabile quando sia accertata, da un lato, la sussistenza di un nesso di causalità fra la cessione e l'evento morte o lesioni, non interrotto da fattori eccezionali sopravvenuti e, dall'altro, che l'evento non voluto sia rimproverabile all'agente a titolo di colpa in concreto, valutata secondo i normali criteri di valutazione della colpa nei reati colposi. Occorrerà, quindi, che l'agente abbia violato una regola cautelare diversa dalla norma della legge sugli stupefacenti che incrimina il delitto-base e che sia specificamente diretta a prevenire la morte o le lesioni personali.

Occorre, poi, una valutazione positiva di prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento, compiuta *ex ante*, sulla base del comportamento che sarebbe stato tenuto da un agente modello, tenendo conto di tutte le circostanze concrete. Si dovrà, pertanto, verificare se, dal punto di vista di un agente modello, nella situazione concreta risultava prevedibile l'evento morte come conseguenza dell'assunzione, da parte di uno specifico soggetto, di una determinata dose di droga. Per agente modello non si deve intendere uno «spacciatore modello», ma una persona ragionevole, fornita, al pari dell'agente reale, di esperienza nel campo della cessione ed assunzione di sostanze stupefacenti e consapevole della natura e dei normali effetti della sostanza che cede.

In via generale, dovrà dunque escludersi la responsabilità del cedente per la morte del cessionario in tutte le ipotesi in cui la morte risulti in concreto imprevedibile, in quanto intervenuta per effetto di fattori non noti o non rappresentabili dal cedente, come potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso di cessione di una sostanza «normale» per qualità e quantità e di morte dovuta alla contemporanea assunzione di alcol che abbia accentuato gli effetti della droga (a meno che lo spacciatore sapesse che la vittima era dedita all'uso di alcol o intendesse farne uso in quella occasione); o nel caso di consumo dello stupefacente congiunto all'uso di psicofarmaci, o di consumo da parte di soggetto apparentemente giovane e in buono stato di salute, ma in realtà con gravi difetti fisici, o in precario stato di salute, o con grave vizio cardiaco; o anche nel caso in cui l'agente abbia ceduto un normale quantitativo di droga a un soggetto presentatosi come consumatore diretto senza che fosse prevedibile l'ulteriore cessione a un terzo con un ridotto grado di tolleranza (e quindi altamente a rischio di overdose).

Potrà, invece, ravvisarsi una responsabilità del cedente quando questi sia stato a conoscenza che il cessionario o il soggetto che di fatto avrebbe assunto lo stupefacente ceduto era dedito all'alcol o al consumo di psicofarmaci o aveva, al di là dell'apparenza, gravi difetti fisici o anche quando la mancata conoscenza di uno di questi fattori sia derivata da errore o da ignoranza evitabili, e quindi inescusabili, come ad esempio nel caso in cui il soggetto abbia ceduto la sostanza a un acquirente che denotava un alito vinoso o presentava caratteristiche esteriori di fragilità fisica o di consumatore di medicinali, o abbia ceduto la droga all'interno di una discoteca o di altro locale in cui solitamente si fa uso di sostanze alcoliche (essendo quindi altamente probabile una assunzione congiunta di droga e alcol), ovvero l'abbia ceduta a soggetti minorenni di cui poteva essere conoscibile la minore resistenza a quella determinata sostanza. Analogamente, la colpa in concreto potrebbe

essere configurabile quando lo spacciatore abbia ceduto eroina a un soggetto di cui conosceva i precedenti tentativi di disintossicazione e quindi la maggiore esposizione al rischio di overdose; o quando abbia ceduto sostanza micidiale come l'eroina a persona di giovanissima età, di esile costituzione fisica e che evidenziava la precedente assunzione di tranquillanti.

Nel caso in esame, la responsabilità di Caio per il reato di cui all'art. 586 c.p. non può essere affermata, poiché la morte di Mevio è stata causata, o quantomeno favorita, dalla contemporanea assunzione di alcol e di medicinali. Del resto, Caio non sapeva che Tizio avrebbe ceduto parte dello stupefacente a un terzo che era consumatore di notevoli quantità di medicinali, si trovava in precario stato di salute e avrebbe ingerito alcol etilico contemporaneamente all'assunzione dello stupefacente.

---

PARERE N. 25

**MORTE DELLA VITTIMA A SEGUITO DI RAPINA:  
È OMICIDIO PRETERINTENZIONALE**

(Cass. V, 1-12-2008, n. 44751)

**La questione**

Tizio e Caio, al fine di commettere il delitto di rapina in danno di Caia, la spintonano violentemente e la trascinano per alcuni metri per strapparle la borsa, causandone il decesso a seguito delle gravi lesioni riportate. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio e di Caio, rediga parere motivato, soffermandosi sulle fattispecie ravvisabili nel caso in esame.

I reati astrattamente ravvisabili nella fattispecie in esame sono quelli previsti dagli artt. 584 e 586 c.p.

Il delitto di **omicidio preterintenzionale** (art. 584 c.p.) e quello di **morte come conseguenza di un altro reato** (586 c.p.) si differenziano tra di loro in quanto l'esito letale, nel primo, deriva da un'azione volontaria di lesioni o percosse e, nel secondo, da un diverso delitto doloso (Cass. 13-2-99, n. 3262; 26-4-2005, n. 21039).

Il delitto previsto dall'art. 586 c.p. si differenzia dall'omicidio preterintenzionale perché, nel primo, delitto l'attività del colpevole è diretta

## Morte come conseguenza dell'assunzione di stupefacenti

### Quesito n. 27

Il 15 dicembre 2006 i tre amici Tizio, Caio e Sempronio, di Roma, si accordano per acquistare eroina da consumare insieme. Caio, raccolto il denaro, si reca in un paese vicino rivolgendosi ad uno spacciatore dal quale si era già in precedenza rifornito e che aveva incontrato in un bar. Acquistate due dosi e tornato a Roma, Caio e i suoi due amici assumono l'eroina.

Tizio, che già si trovava in precario stato di salute, assunta l'eroina subito dopo avere ingerito alcol etilico e psicofarmaci, accusa un malore a seguito del quale poco dopo decede.

Sulla base delle indicazioni fornite da Caio e Sempronio ai Carabinieri, lo spacciatore viene identificato in Mevio e nei suoi confronti viene emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/90, 83 e 586 c.p.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Mevio, premessi brevi cenni sulla fattispecie prevista dall'art. 586 c.p., rediga parere motivato.

### Svolgimento

Per la risoluzione della fattispecie oggetto di parere occorre stabilire se ai fini dell'accertamento della responsabilità penale dello spacciatore per la morte dell'acquirente, in conseguenza della cessione o di cessioni intermedie della sostanza stupefacente che risulti letale per il soggetto assunto, sia sufficiente la prova del nesso di causalità materiale fra la precedente condotta e l'evento diverso ed ulteriore, purché non interrotto da cause sopravvenute di carattere eccezionale, ovvero debba essere dimostrata anche la sussistenza di un **profilo colposo** per non aver preveduto l'evento.

Appare opportuno soffermarsi preliminarmente sulla fattispecie delittuosa prevista dall'art. 586 c.p.

**L'art. 586 c.p.** (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto) dispone che: «*quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.*»

Si tratta di una norma di chiusura e di rafforzamento del sistema di tutela dei beni della vita e della incolumità fisica che si applica ogni qual volta la morte sia conseguenza non voluta di un qualsiasi delitto doloso, purché diverso dalle percosse e dalle lesioni, configurandosi, altrimenti, il delitto di omicidio preterintenzionale *ex art. 584 c.p.*

Secondo l'opinione prevalente l'art. 586 è norma speciale rispetto all'art. 83, comma 2 (*aberratio delicti plurilesivà*), avendo in comune una condotta base dolosa ed una conseguente produzione non voluta di un'altra e diversa offesa, e come elementi specializzanti la natura del reato base che deve essere un delitto, e la natura dell'offesa non voluta che deve consistere nella morte o nelle lesioni.

Un indirizzo interpretativo minoritario, invece, esclude che tra le due norme vi sia un rapporto di genere a specie perché l'art. 586, a differenza dell'art. 83, comma 2, non subordina la responsabilità alla presenza di un errore nell'uso dei mezzi di esecuzione o di un'altra causa.

Particolarmente controverso sia in dottrina che in giurisprudenza è il criterio di imputazione della responsabilità per la morte o le lesioni non volute.

Secondo un primo orientamento, morte e lesioni non volute devono essere imputate all'autore del delitto base doloso in virtù del solo nesso di causalità materiale.

La norma, pertanto, prevederebbe una ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. 17-4-1939; Cass. 10-4-1945; Sez. I, 14-4-1982, n. 156067; Sez. I, 25-3-1985, n. 169934; Sez. VI, 8-3-1988, n. 179343; Sez. II, 15-2-1996, n. 205374; Sez. IV, 25-1-2006, n. 234187).

In relazione alla fattispecie concreta oggetto di parere occorre evidenziare che sussiste un consistente orientamento giurisprudenziale che, con specifico riferimento ad ipotesi collegate alla vendita di sostanze stupefacenti, ritiene sufficiente per affermare la responsabilità del venditore il solo nesso di causalità non interrotto da eventi eccezionali, e, nel caso di successive cessioni di sostanza stupefacente, considera non interrotto il nesso di causalità per effetto delle cessioni intermedie.

In altri termini, l'art. 586 può trovare applicazione nei confronti di colui che, a qualsiasi titolo illecito, cede una sostanza stupefacente in caso di morte del cessionario intervenuta a seguito della assunzione della sostanza ceduta, non occorrendo espletare alcuna indagine sull'esistenza della colpa, la cui presenza non sarebbe necessaria. In particolare, in caso di successive, pluri-

me, cessioni dello stupefacente, l'art. 586 sarebbe applicabile sia al cedente immediato (ossia a colui che ha direttamente ceduto alla vittima la dose rivelatasi fatale) sia al cedente mediato (ossia al fornitore del cedente immediato). E ciò perché il nesso di causalità tra la prima cessione e la morte dell'ultimo cessionario, sopravvenuta quale conseguenza non voluta dell'assunzione della sostanza, non sarebbe interrotto in conseguenza delle successive cessioni, le quali vanno considerate come fattori concausali non eccezionali ed anzi del tutto prevedibili.

Secondo una diversa impostazione la fattispecie prevista dall'art. 586 c.p. andrebbe ricostruita come una ipotesi di responsabilità per colpa specifica, fondata sulla inosservanza della norma penale incriminatrice del reato base doloso (Cass. Sez. I, 2-4-1986, n. 174058; Sez. IV, 11-1-1995, n. 201242; Sez. III, 6-12-1995, n. 20446).

Con particolare riguardo all'ipotesi di morte conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti, si è sostenuto che l'evento morte è addebitato al fornitore, anche non immediato, della sostanza, a norma dell'art. 586, a titolo di colpa, consistita nella violazione della legge sullo spaccio di stupefacenti e nella conseguente prevedibilità dell'evento letale.

La tesi è stata sottoposta ad una severa rivisitazione critica da parte di chi ha rilevato che non potrebbe parlarsi di violazione di regole cautelari nel contesto di una attività già di per sé illecita. L'ordinamento, infatti, cadrebbe in contraddizione con se stesso, perché da un lato vieterebbe una determinata attività e dall'altro ne imporrebbe lo svolgimento secondo prudenza e diligenza.

Un terzo orientamento richiede, per poter imputare l'evento morte o lesioni *ex art.* 586 c.p., oltre al nesso causale, anche la prevedibilità dell'evento, facendo però riferimento ad una prevedibilità in astratto (Cass. Sez. VI, 6-12-1988, n. 180420; Sez. V, 9-11-1988, n. 183396; Sez. VI, 27-10-1992, n. 193239; Sez. VI, 11-3-1994, n. 197848).

Infine, secondo una ulteriore e diversa opinione l'art. 586 c.p. configurerebbe una ipotesi di responsabilità per colpa in concreto, accertata nei suoi requisiti ordinari, imperniata quindi sulla violazione di regole cautelari di condotta e sulla necessità di un accertamento della effettiva prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento non voluto da parte dell'agente.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 22676 del 29-5-2009), intervenute per dirimere il contrasto, dopo essersi soffermate sul fondamento del principio di colpevolezza e sulle sentenze della Corte costituzionale che gli hanno esplicitamente riconosciuto rango costituzionale (364/1988; 1085/1988; 322/2007), hanno statuito che l'unica interpretazione conforme al principio medesimo è quella che richiede, anche nella fattispecie dell'art. 586 c.p., una responsabilità per colpa in concreto, ossia ancorata ad una violazione di regole

cautelari di condotta e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità, in concreto e non in astratto, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell'incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base.

L'argomento secondo cui il legislatore sarebbe contraddittorio ed irragionevole se, da una parte, vietasse di tenere una determinata condotta volontaria e, da un'altra parte, attraverso l'imputazione per colpa dell'evento ulteriore non voluto, obbligasse ad eseguire tale condotta con le cautele necessarie ad evitare la produzione di ulteriori risultati non voluti, viene superato evidenziando che l'esclusione della possibilità di configurare una colpa in chi versa *in re illicita* comporterebbe una violazione del principio di uguaglianza, ponendo sullo stesso piano chi cagioni l'evento ulteriore non voluto in circostanze che rendevano agevole la previsione del suo verificarsi e chi lo cagioni in circostanze eccezionali, tali da non renderlo prevedibile.

Alla luce delle considerazioni svolte e seguendo il *dictum* delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione si può sostenere che nel caso di morte o lesioni conseguenti all'assunzione di sostanze stupefacenti, la responsabilità per ulteriori eventi a carico di colui che le abbia illecitamente cedute potrà essere ravvisabile quando sia accertata la sussistenza, da un lato, di un nesso di causalità fra la cessione e l'evento morte o lesioni, non interrotto da fattori eccezionali sopravvenuti, e, da un altro lato, che l'evento non voluto sia comunque soggettivamente collegabile all'agente, ovvero sia a lui rimproverabile a titolo di colpa in concreto, valutata secondo i normali criteri di valutazione della colpa nei reati colposi.

Occorrerà quindi che l'agente abbia violato una regola cautelare diversa dalla norma (della legge sugli stupefacenti) che incrimina il delitto base e che sia specificamente diretta a prevenire la morte o le lesioni personali. Occorrerà poi una valutazione positiva di prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento, compiuta *ex ante*, sulla base del comportamento che sarebbe stato tenuto da un omologo agente modello, tendendo peraltro conto di tutte le circostanze della concreta e reale situazione di fatto. Si dovrà pertanto verificare se dal punto di vista di un agente modello, nella situazione concreta, risultava prevedibile l'evento morte come conseguenza dell'assunzione, da parte di uno specifico soggetto, di una determinata dose di droga. È poi evidente che per agente modello non si deve intendere uno «spacciatore modello», ma una persona ragionevole, fornita, al pari dell'agente reale, di esperienza nel campo della cessione ed assunzione di sostanze stupefacenti e consapevole della natura e dei normali effetti della sostanza che cede.

Deve escludersi, pertanto, la responsabilità del cedente Mevio per la morte del cessionario Tizio poiché la morte è intervenuta per effetto di fattori non noti

o non rappresentabili dal cedente, e precisamente per la contemporanea assunzione di alcol che ha accentuato gli effetti della droga e per il congiunto uso di psicofarmaci da parte di Tizio, che già versava in precario stato di salute.

### **Riferimenti normativi e giurisprudenziali**

(V. *amplius* SIMONE, Codice Penale Commentato - C3, ed. 2009)

- art. 584 c.p.: *Elemento oggettivo; Elemento soggettivo; Scriminanti; Rapporti con il reato di cui all'art. 586.*
- art. 586 c.p.: *Elemento oggettivo; Elemento soggettivo; La morte come conseguenza della cessione di stupefacenti; Differenze tra l'art. 586 e l'art. 83 c.p.*



MORTE DELL' ASSUNTORE DI STUPEFACENTI  
E RESPONSABILITÀ DELLO SPACCIATORE

Pippo Tisballo è un «rinomato» spacciatore di sostanze stupefacenti. Nonostante sia totalmente «assorbito» dal suo lavoro, riesce a trovare il tempo di fidanzarsi con Antonia Spinelli Fumatutto, una giovane di «buona famiglia» ignara dell'attività svolta dal neo-fidanzato. Quando Antonia scopre l'attività del giovane, procuratesi le somme necessarie dal facoltoso genitore, decide di acquistare, con cadenza regolare, dosi di eroina, che si inietta all'insaputa della famiglia. Peraltro, la giovane nasconde a tutti di essere affetta da una grave patologia cardiaca, in conseguenza della quale, iniettatasi l'ennesima dose di eroina fornitale dal fidanzato, subisce un arresto cardiaco e muore.

Il candidato, assunte le vesti del legale dello spacciatore, rediga parere motivato concernente la sussistenza di eventuale responsabilità penale a carico del medesimo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 586 c.p.

### **Istituti rilevanti**

- Elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 586 c.p.
- La responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente: orientamenti sul tema.
- La tesi delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 22676 del 29-5-2009).

### ***Parere motivato***

La questione delineata dalla norma ha costituito, in diverse occasioni, oggetto di interesse da parte della dottrina e della giurisprudenza della

Cassazione. I contrasti giurisprudenziali sul tema hanno, come vedremo, trovato un significativo indirizzo in un pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione, decisivo anche per la soluzione del caso prospettato. La richiesta redazione di un parere motivato, peraltro, non può prescindere da una, sia pur sintetica, analisi dei profili disciplinari soggettivi ed oggettivi della fattispecie di cui si controverte l'applicabilità. In particolare, l'art. 586 del codice penale, rubricato «*morte o lesioni come conseguenza di altro delitto*» dispone che: «*quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate*».

Si tratta di una norma di chiusura e di rafforzamento del sistema di tutela dei beni della vita e

della incolumità fisica che si applica ogni qual volta la morte sia conseguenza non voluta di un qualsiasi delitto doloso, purché diverso dalle percosse e dalle lesioni, configurandosi, altrimenti, il delitto di omicidio preterintenzionale *ex art. 584 c.p.*

In relazione alla fattispecie concreta oggetto di parere occorre evidenziare che sussiste un consistente orientamento giurisprudenziale che, con specifico riferimento ad ipotesi collegate alla vendita di sostanze stupefacenti, ritiene sufficiente per affermare la responsabilità del venditore il solo nesso di causalità non interrotto da eventi eccezionali, e, nel caso di successive cessioni di sostanza stupefacente, considera non interrotto il nesso di causalità per effetto delle cessioni intermedie.

Secondo una diversa impostazione la fattispecie prevista dall'art. 586 c.p. andrebbe ricostruita come una ipotesi di responsabilità per colpa spe-

cifica, fondata sulla inosservanza della norma penale incriminatrice del reato base doloso (Cass. Sez. I, 2-4-1986, n. 174058; Sez. IV, 11-1-1995, n. 201242; Sez. III, 6-12-1995, n. 20446).

Con particolare riguardo all'ipotesi di morte conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti, si è sostenuto che l'evento morte è addebitato al fornitore, anche non immediato, della sostanza, a norma dell'art. 586, a titolo di colpa, consistita nella violazione della legge sullo spaccio di stupefacenti e nella conseguente prevedibilità dell'evento letale.

La tesi è stata sottoposta ad una severa rivisitazione critica da parte di chi ha rilevato che non potrebbe parlarsi di violazione di regole cautelari nel contesto di una attività già di per sé illecita. L'ordinamento, infatti, cadrebbe in contraddizione con se stesso, perché da un lato vieterebbe una

determinata attività e dall'altro ne imporrebbe lo svolgimento secondo prudenza e diligenza.

Un terzo orientamento richiede, per poter imputare l'evento morte o lesioni *ex art. 586 c.p.*, oltre al nesso causale, anche la prevedibilità dell'evento, facendo però riferimento ad una prevedibilità in astratto (Cass. Sez. VI, 6-12-1988, n. 180420; Sez. V, 9-11-1988, n. 183396; Sez. VI, 27-10-1992, n. 193239; Sez. VI, 11-3-1994, n. 197848).

Infine, secondo una ulteriore e diversa opinione l'art. 586 c.p. configurerebbe una ipotesi di responsabilità per colpa in concreto, accertata nei suoi requisiti ordinari, imperniata quindi sulla violazione di regole cautelari di condotta e sulla necessità di un accertamento della effettiva prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento non voluto da parte dell'agente.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 22676 del 29-5-2009), intervenute per dirimere il contrasto, dopo essersi soffermate sul fondamento del principio di colpevolezza e sulle sentenze della Corte costituzionale che gli hanno esplicitamente riconosciuto rango costituzionale (364/1988; 1085/1988; 322/2007), hanno statuito che l'unica interpretazione conforme al principio medesimo è quella che richiede, anche nella fattispecie dell'art. 586 c.p., una responsabilità per colpa in concreto, ossia ancorata ad una violazione di regole cautelari di condotta e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità, in concreto e non in astratto, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell'incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base.

L'argomento secondo cui il legislatore sarebbe contraddittorio ed irragionevole se, da una parte,

vietasse di tenere una determinata condotta volontaria e, da un'altra parte, attraverso l'imputazione per colpa dell'evento ulteriore non voluto, obbligasse ad eseguire tale condotta con le cautele necessarie ad evitare la produzione di ulteriori risultati non voluti, viene superato evidenziando che l'esclusione della possibilità di configurare una colpa in chi versa *in re illicita* comporterebbe una violazione del principio di uguaglianza, ponendo sullo stesso piano chi cagioni l'evento ulteriore non voluto in circostanze che rendevano agevole la previsione del suo verificarsi e chi lo cagioni in circostanze eccezionali, tali da non renderlo prevedibile.

Alla luce delle considerazioni svolte e seguendo il *dictum* delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione si può sostenere che nel caso di morte o lesioni conseguenti all'assunzione di sostanze stupefacenti, la responsabilità per ulteriori eventi

a carico di colui che le abbia illecitamente cedute potrà essere ravvisabile quando sia accertata la sussistenza, da un lato, di un nesso di causalità fra la cessione e l'evento morte o lesioni, non interrotto da fattori eccezionali sopravvenuti, e, da un altro lato, che l'evento non voluto sia comunque soggettivamente collegabile all'agente, ovvero sia a lui rimproverabile a titolo di colpa in concreto, valutata secondo i normali criteri di valutazione della colpa nei reati colposi.

Occorrerà quindi che l'agente abbia violato una regola cautelare diversa dalla norma (della legge sugli stupefacenti) che incrimina il delitto base e che sia specificamente diretta a prevenire la morte o le lesioni personali. Occorrerà poi una valutazione positiva di prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento, compiuta *ex ante*, sulla base del comportamento che sarebbe stato tenuto da un omolo-

go agente modello, tendendo peraltro conto di tutte le circostanze della concreta e reale situazione di fatto. Si dovrà pertanto verificare se dal punto di vista di un agente modello, nella situazione concreta, risultava prevedibile l'evento morte come conseguenza dell'assunzione, da parte di uno specifico soggetto, di una determinata dose di droga. È poi evidente che per agente modello non si deve intendere uno «spacciatore modello», ma una persona ragionevole, fornita, al pari dell'agente reale, di esperienza nel campo della cessione ed assunzione di sostanze stupefacenti e consapevole della natura e dei normali effetti della sostanza che cede.

Volendo, a questo punto, far tesoro degli asseriti di principio finora esposti applicandoli al caso costituente oggetto del nostro interesse, se non può negarsi la sussistenza di un nesso di causalità materiale fra la condotta di cessione della sostanza

stupefacente, la relativa assunzione da parte della donna ed il conseguente evento letale, deve, per converso, escludersi che l'evento (non voluto) sia comunque soggettivamente collegabile all'agente, ovvero sia al medesimo rimproverabile a titolo di colpa in concreto, essendo la morte della giovane intervenuta per l'assunzione dello stupefacente in presenza di un fattore di rischio (la preesistente grave patologia cardiaca) non noto allo spacciatore (e neppure dal medesimo rappresentabile, anche volendo considerare il soggetto indagato consapevole della natura e dei normali effetti della sostanza oggetto di cessione). Deve, dunque, escludersi la responsabilità del cedente Pippo per la morte della fidanzata, cessionaria della sostanza stupefacente.

## **Riferimenti normativi e giurisprudenziali**

(V. *amplius* SIMONE, Codice Penale Commentato - C3, ed. 2009)

- art. 584 c.p.: *Elemento oggettivo; Elemento soggettivo; Scriminanti; Rapporti con il reato di cui all'art. 586;*
- art. 586 c.p.: *Elemento oggettivo; Elemento soggettivo; La morte come conseguenza della cessione di stupefacenti; Differenze tra l'art. 586 e l'art. 83 c.p.*